



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

DELIBERA N. 1092

DEL 31 LUG. 2024

OGGETTO: Affidamento dei servizi di pulizia, sanificazione, ausiliario e servizi accessori occorrenti per i P.P.O.O. e Distretti dell'ASP di Enna per anni due; CIG 9762927E37. Presa d'atto della sentenza n. 2611/2024 del Tar di Catania-

U.O. PROPONENTE : U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO – U.O.S. GARE SERVIZI E LAVORI PUBBLICI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 1996
DEL 26/07/2024

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Coll. Amministrativo Prof.le
Dott. Michele Alessandro Zampino

IL RESPONSABILE
U.O.S. GARE SERVIZI E LAVORI PUBBLICI
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Salvatore Alessandro Mingrino

IL DIRETTORE
U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO
Dott.ssa Maria Concetta Perna

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

S.E.F.P.

Si attesta la copertura finanziaria e la compatibilità con il bilancio di previsione vigente.

come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

Autorizzazione n. _____ del _____ C.E. C.P.

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE DEL S.E.F.P.

DATA RICEZIONE DELLA PROPOSTA PRESSO U.O.C. STAFF 26/07/2024

PREMESSO

- che, con deliberazione n. 539/2023, questa Stazione Appaltante ha indetto una procedura di gara europea aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio di aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 2, del citato D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei servizi di pulizia, sanificazione, ausiliario e servizi accessori occorrenti per i PP.OO. e Distretti dell'ASP di Enna per anni due;
- che il RUP della procedura di appalto dei lavori di che trattasi è il dott. Michele Alessandro Zampino, di cui si è preso formalmente atto con la Delibera n. 539/2023;
- che, entro il termine ultimo di presentazione offerte del 08/06/2023 sono pervenute le seguenti offerte economiche:

1	C.I.C.L.A.T SOC. CONS. COOP. STABILE	Consorzio stabile
2	C.M. Service srl	Singolo operatore economico
3	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro
4	CONSORZIO STABILE CMF	Consorzio stabile
5	costituendo RTI GSN SRL - VIVALDI&CARDINO SPA - BS	RTI costituendo
6	Costituendo RTI Meranese Servizi SpA - Issitalia A	RTI costituendo
7	COSTITUENDO RTI VIVENDA SPA - GEDIS SOC. CONSORTIL	RTI costituendo
8	DUSSMANN SERVICE SRL	Singolo operatore economico
9	E.P.M. S.R.L.- IC SERVIZI CONSORZIO STABILE A R.L	RTI costituendo
10	FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	Singolo operatore economico
11	PAPALINI SPA	Singolo operatore economico
12	PFE S.p.A.	Singolo operatore economico
13	RTI COSTITUENDO COOPSERVICE/CONSORZIO CIPAE	RTI costituendo
14	RTI COSTITUENDO PULITORI ED AFFINI SPA - SERENISSI	RTI costituendo
15	RTI TEAM SERVICE	RTI costituendo
16	Zenith Services Group Spa - Punto Pulizia Srl - Ni	RTI costituendo

DATO ATTO

- che, con provvedimento prot. 4366 del 12/01/2024, il RUP ha disposto l'esclusione, dalla procedura in oggetto, della costituenda RTI C.I.C.L.A.T. soc. coop Stabile, per la difformità dell'offerta tecnica;

PRESO ATTO

- che con ricorso, pendente al TAR sezione di Catania, numero di RG 326 del 2024, integrato da motivi aggiunti, l'operatore economico CICLAT – soc cons coop stabile, in persona del legale rappresentante p.t., ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia e/o previa concessione di ogni opportuna misura cautelare, tra le altre cose, del provvedimento di esclusione prot. n. 4366 del 12/01/2024;
- che il TAR sezione di Catania, con ordinanza n. 150/2024 ha accolto la domanda cautelare proposta dall'operatore economico CICLAT – soc const coop stabile e, per l'effetto, previa sospensione degli effetti della disposta esclusione della società ricorrente, ha riammesso con riserva la CICLAT – soc const coop stabile alla procedura di gara di che trattasi;
- che l'ASP di Enna con delibera n. 613 del 29/04/2024 ha disposto di prendere atto dell'ordinanza n. 150/2024 emessa dal Tar sezione di Catania, con la quale ha accolto la domanda cautelare proposta dall'operatore economico CICLAT – soc const coop stabile e, per l'effetto, previa sospensione degli effetti della disposta esclusione della società ricorrente, ha riammesso con riserva la CICLAT – soc const coop stabile alla procedura di gara di che trattasi;
- che il TAR sezione di Catania, con sentenza n. 2611/2024 ha definitivamente ^{annullato come} ~~annullamento~~ il provvedimento di esclusione avverso, respinto il primo ricorso per motivi aggiunti e dichiarato il non luogo a procedere in ordine alla domanda di annullamento del provvedimento di aggiudicazione e in ordine alla domanda di dichiarazione di inefficacia del contratto d'appalto;

L'anno duemilaventiquattro il giorno 31 LUG 2024 del mese di nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Mario Carmelo Zappia nominato con Decreto Presidenziale n. 312/Serv. 1°/S.G. del 21/06/2024, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, Dr.ssa Sabrina Cillia e dal Direttore Sanitario, Dott. Emanuele Cassarà e con l'assistenza del Segretario Verbalizzante Dr. Vito Christian Macchiavelli

VISTI

- La Legge Regionale 5 /2009 e s.m.i.;
- L'Atto Aziendale adottato con delibera n. 857 del 12.06.2020, parzialmente modificata con delibera n. 902 del 19.06.2020;
- Il Regolamento di organizzazione e funzionamento – Area Amministrativa di questa ASP, adottato con delibera n. 829 del 24.10.2016;

VISTI I SEGUENTI ALLEGATI ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE

A) Sentenza n. 2611/2024 del Tar sezione di Catania.

DATO ATTO che il Direttore della U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996, come modificato dalla L. 20 dicembre 1996 n. 639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della Legge 6 novembre 2012 n. 190 — Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione — nonché nell'osservanza dei contenuti della Sezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza del vigente P.I.A.O. (Piano Integrativo di Attività e Organizzazione);

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario


DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. **DI PRENDERE ATTO** della sentenza n. 2611/2024 emessa dal Tar sezione di Catania, con la quale ha definitivamente pronunciato l'annullamento del provvedimento di esclusione avversato, respinto il primo ricorso per motivi aggiunti e dichiarato il non luogo a procedere in ordine alla domanda di annullamento del provvedimento di aggiudicazione e in ordine alla domanda di dichiarazione di inefficacia del contratto d'appalto.
2. **DI NOTIFICARE** la presente delibera, per i consequenziali adempimenti, al dott. Michele Alessandro Zampino nella qualità di RUP;
3. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di poter eseguire nel più breve tempo possibile l'intervento *de quo*.


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dot.ssa Sabrina Cillia




IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Emanuele Cassarà



IL DIRETTORE GENERALE


Dr. Mario Carmelo Zappia



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dr. Vito Christian Macchiavelli

Collaboratore Amministrativo



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, su conforme relazione dell'addetto, è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio informatico dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n° 30/93 s.m.i., e dell'art. 32 della L. n. 69 del 18/06/2009, dal

~~04 AGO. 2024~~ al ~~18 AGO. 2024~~

L'incaricato

PER DELEGA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IL Dirigente U.O.C. COORD. STAFF

Notificata al Collegio Sindacale il con nota prot. n°

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

dell'Assessorato Regionale Sanità ex L.R. n° 5/09 trasmessa in data _____ prot. n° _____

SI ATTESTA

che l'Assessorato Regionale Sanità:

- ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n° _____ del _____
- ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n° _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n° 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L.R. n° 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n° 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
- immediatamente esecutiva dal ~~31 LUG. 2024~~

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n° _____ del _____
- Modifica con provvedimento n° _____ del _____

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Pubblicato il 19/07/2024

N. 02611/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00326/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 326 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da

CICLAT – Società Consortile Cooperativa Stabile, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG 9762927E37, rappresentata e difesa dapprima dai soli avvocati Michele Ottani e Giuseppe Cozzi e poi anche dagli avvocati Antonio Saitta e Nazareno Pergolizzi, con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi PEC cozzi.giuseppe@avvocatibari.legalmail.it, michele.ottani@ordineavvocatibopec.it, antonio.saitta@certmail-cnf.it e nazarenopergolizzi@pec.giuffre.it;

contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Mocerì, con domicilio fisico eletto presso l'U.O.C. Servizio Legale dell'ASP di Enna, in Enna, Viale Diaz 7/9 e con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC giuseppe.mocerì@avvocatienna.legalmail.it;

nei confronti

CM Service S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia e/o previa concessione di ogni opportuna misura cautelare

- - per quanto riguarda il ricorso introduttivo del giudizio:
- del provvedimento di esclusione prot. ASP_ENNA.REGISTRO UFFICIALE.2024.0004366 del 12/1/2024, comunicato in pari data;
- della nota prot. n. 0132540 del 21/12/2023 della Commissione di Gara, non conosciuta;
- ove occorra, della richiesta di chiarimento formulata dal Presidente della Commissione di Gara prot. n. 0129390 del 14/12/2023;
- dei verbali, non cognitivi alla ricorrente, delle sedute e delle operazioni di valutazione compiute dalla Commissione di gara, delle schede di valutazione e degli eventuali allegati dalla stessa redatti;
- ove occorra, dell'art. 14.1. e dell'art. 16 del disciplinare di gara;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche non noto;
- - per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato dalla società ricorrente in data 23 febbraio 2024:
- del provvedimento di esclusione prot. ASP_ENNA.REGISTRO UFFICIALE.2024.0004366 del 12/1/2024, comunicato in pari data;
- della nota prot. n. 0132540 del 21/12/2023 della Commissione di Gara;
- ove occorra, della richiesta di chiarimento formulata dal Presidente della Commissione di Gara prot. n. 0129390 del 14/12/2023;
- dei verbali, non cognitivi alla ricorrente, delle sedute e delle operazioni di valutazione compiute dalla Commissione di gara, delle schede di valutazione e degli eventuali allegati dalla stessa redatti;
- ove occorra, dell'art. 14.1. e dell'art. 16 del disciplinare di gara;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche non noto.
- nonché, per l'accertamento e la declaratoria, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., dell'illegittimità della nota prot. n. 16349 del 13/2/2024 e per l'accertamento del diritto della ricorrente alla visione e all'estrazione di copia della documentazione richiesta con l'istanza di accesso del 15/1/2024.
- e per la condanna
- dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna a consentire alla ricorrente l'accesso integrale alla documentazione richiesta;
- - per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato dalla società ricorrente in data 25 marzo 2024:
 - del provvedimento di esclusione prot. ASP_ENNA.REGISTRO UFFICIALE.2024.0004366 del 12/1/2024, comunicato in pari data;
 - della nota prot. n. 0132540 del 21/12/2023 della Commissione di Gara; - ove occorra, della richiesta di chiarimento formulata dal Presidente della Commissione di Gara prot. n. 0129390 del 14/12/2023;
 - ove occorra, dell'Allegato B al capitolato speciale d'appalto "Elenco prezzi unitari", nonché Allegato H alla deliberazione n. 593 del 31/3/2023;
 - dei verbali, non cognitivi alla ricorrente, delle sedute e delle operazioni di valutazione compiute dalla Commissione di gara, delle schede di valutazione e degli eventuali allegati dalla stessa redatti;
 - del verbale di seduta riservata della Commissione giudicatrice n. 12 del 19/12/2023;
 - ove occorra, della relazione del Servizio Provveditorato inerente al ricorso presentato dalla CICLAT – Società Consortile Cooperativa Stabile;
 - ove occorra, dell'art. 14.1. e dell'art. 16 del disciplinare di gara;
 - ove occorra, della deliberazione n. 593 del 31/3/2023;
 - dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione, non cognito alla ricorrente;
 - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche non noto;
- nonché

- per la declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente sottoscritto ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a.;

- per la reintegra in forma specifica, mediante l'aggiudicazione della gara; nonché, in subordine,

per la condanna al risarcimento del danno per equivalente pecuniario in favore della ricorrente ex art. 30 e 124 c.p.a.;

nonché, in ulteriore subordine,

per l'annullamento della determina a contrarre, del bando, del disciplinare, del capitolato speciale d'appalto, dei relativi allegati, e dell'intera procedura d'appalto per l'affidamento del servizio di pulizia, sanificazione, ausiliariato e servizi accessori, per anni due per l'ASP di Enna, con conseguente ripetizione integrale della procedura d'appalto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2024 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso introduttivo del giudizio notificato in data 9 febbraio 2024 e depositato in data 20 febbraio 2024 CICLAT Soc. Cons. Coop. Stabile ha rappresentato quanto segue.

Con bando pubblicato sulla GURS n. 15 del 14 aprile 2023 e sulla GUUE n. 058221/2023, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha bandito una gara europea

a procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio di pulizia, sanificazione, ausiliario e servizi accessori, per la durata di due anni, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma del D.Lgs. n. 50/2016 (CIG 9762927E37).

L'importo a base di gara è stato fissato in Euro 13.776.138,82, oltre costi della sicurezza pari ad Euro 41.328,42.

Alla scadenza del termine di presentazione delle offerte sono pervenute sedici offerte.

A seguito dell'esame della documentazione amministrativa, giusta verbale n. 1 del 9 giugno 2023, la società ricorrente è stata ammessa alle successive operazioni di gara.

Con delibera n. 982 del 22 giugno 2023 è stata nominata la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche.

Con nota prot. n. 0129390 del 14 dicembre 2023, la commissione giudicatrice ha chiesto alla società ricorrente di fornire chiarimenti in relazione al contenuto del *file* dell'offerta tecnica "RELAZIONE ENNA.pdf"; la società ricorrente, in data 18 dicembre 2023, ha riscontrato la richiesta di chiarimenti.

In data 12 gennaio 2024 è pervenuta alla deducente comunicazione di esclusione dalla gara prot. n. 0004366 di pari data.

Con note del 15 gennaio e del 1° febbraio 2024 la società ricorrente ha chiesto la trasmissione della nota prot. n. 0132540 del 21 dicembre 2023 della commissione (richiamata nella comunicazione di esclusione ma non allegata alla stessa né pubblicata sulla piattaforma di gara), oltre che di tutti i verbali delle sedute e delle operazioni del predetto organo collegiale, con espressa dichiarazione circa la necessità di tutelare giurisdizionalmente gli interessi societari.

Non avendo l'Amministrazione proceduto all'ostensione dei documenti richiesti, la deducente ha proposto il ricorso introduttivo del giudizio "al buio", con riserva di articolare ricorso per motivi aggiunti all'esito dell'accesso alla documentazione e, in particolare, alla citata nota prot. n. 0132540 del 21 dicembre 2023, riservandosi

la deducente, altresì, di proporre istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. in caso di formazione di silenzio diniego sulla domanda di accesso proposta.

2. Con un primo ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato in data 23 febbraio 2024, la società ricorrente, dopo aver richiamato la vicenda già rappresentata nel ricorso introduttivo, ha evidenziato che con nota prot. n. 16349 del 13 febbraio 2024 l'Amministrazione ha riscontrato parzialmente l'istanza di accesso agli atti, trasmettendo la nota prot. n. 0132540 del 21 dicembre 2023 della commissione giudicatrice e differendo l'accesso *“di tutti i verbali delle sedute e delle operazioni compiute dalla commissione Giudicatrice nonché le schede di valutazione e gli eventuali allegati dalla stessa redatti, fino all'aggiudicazione della gara in argomento”*.

Per la società ricorrente, in sintesi, il provvedimento di esclusione - e la sottostante nota prot. n. 0132540 del 21 dicembre 2023 della commissione - sono illegittimi anche per assoluto difetto di motivazione.

La società ricorrente ha dunque articolato istanza istruttoria ex art. 64, comma 3, c.p.a. nonché istanza di accesso agli atti ex art. 116, comma 2, c.p.a..

3. Si è costituita in giudizio l'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna chiedendo il rigetto dell'istanza cautelare nonché di dichiarare inammissibile e/o irricevibile e/o infondato il proposto ricorso.

4. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti notificato in data 22 marzo 2024 e depositato in data 25 marzo 2024, la società ricorrente - a seguito dell'avvenuta conoscenza del verbale di seduta riservata della commissione giudicatrice n. 12 del 19 dicembre 2023 - ha ulteriormente contestato l'illegittimità del provvedimento di esclusione e degli atti presupposti.

5. Con ordinanza 11 aprile 2024, n. 150 è stata accolta la domanda cautelare proposta dalla società ricorrente con conseguente sospensione degli effetti della disposta sua esclusione, con ammissione con riserva della CICLAT – Società Consortile Cooperativa Stabile alla procedura di gara in questione.

6. La parte ricorrente ha depositato in data 7 maggio il provvedimento dell'Azienda resistente di riammissione con riserva del costituendo RTI C.I.C.L.A.T. Soc. Cons. Coop Stabile al prosieguo della procedura di gara.

Sempre la parte ricorrente, con memoria depositata in data 13 maggio 2024, ha insistito per l'accoglimento delle domande proposte.

Con deposito documentale in data 24 maggio 2024 l'Azienda resistente ha documentato che la migliore offerta presentata non è quella dell'operatore economico ricorrente (parte ricorrente che risulta classificata al 12° posto della graduatoria).

Il verbale della commissione versato in atti si chiude con la dicitura: “[...] *decide di trasmettere il presente verbale al RUP di gara per gli adempimenti consequenziali di competenza*”.

7. All'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2024, presenti i difensori delle parti - ricorrente e resistente -, come da verbale, dopo la discussione la causa è stata trattenuta in decisione

DIRITTO

1. In via preliminare occorre evidenziare che la CM Service S.r.l., alla quale la società ricorrente ha notificato i ricorsi - introduttivo del giudizio e per motivi aggiunti - non è parte controinteressata, atteso che, per insegnamento consolidato, quando viene impugnato un provvedimento di esclusione in corso di gara e prima dell'aggiudicazione definitiva, non vi sono controinteressati cui sia doveroso notificare il ricorso, non ravvisandosi delle posizioni in tal senso giuridicamente rilevanti (cfr., *ex plurimis*, T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 10 novembre 2023, n. 16747).

La CM Service S.r.l., pertanto, deve essere estromessa dal giudizio.

2. Sempre in via preliminare occorre dare atto della cessazione della materia del contendere quanto all'istanza *ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm.* avanzata dalla parte ricorrente con il (primo) ricorso per motivi aggiunti notificato e depositato in

data 23 febbraio 2024.

Ed invero, l'esigenza conoscitiva sottesa alla pretesa ostensiva - quanto ai "*verbali ed i relativi allegati nella parte riguardante le valutazioni e determinazioni della commissione giudicatrice in ordine all'esame dell'offerta presentata da Ciclat, alla sua asserita non corrispondenza ai requisiti di capitolato ed alla sua conseguente proposta di esclusione*" - risulta soddisfatta nel corso del giudizio dal deposito documentale a cura dell'Azienda resistente, ciò che ha consentito alla stessa parte ricorrente di proporre l'ulteriore (secondo) ricorso per motivi aggiunti,.

3. La società ricorrente è stata posta nelle condizioni di conoscere le concrete ragioni dell'esclusione dalla procedura di gara *de qua* solo per effetto della produzione in giudizio, da parte dell'Azienda resistente, del verbale di seduta riservata della commissione giudicatrice n. 12 del 19 dicembre 2023 (atto versato nel fascicolo del giudizio in data 26 febbraio 2024); ed invero solo il detto verbale di seduta riservata reca la motivazione della ritenuta difformità dell'offerta tecnica da quanto richiesto dalla stazione appaltante nei propri atti di gara.

Tutto ciò premesso, il Collegio evidenzia che la società ricorrente ha avverso il provvedimento di esclusione - con il ricorso introduttivo del giudizio - "al buio"; solo con il secondo ricorso per motivi aggiunti, dopo la concreta conoscenza del citato verbale di seduta riservata della commissione giudicatrice n. 12 del 19 dicembre 2023, la società ricorrente ha contrastato le ragioni concretamente poste a fondamento della disposta esclusione, una volta conosciute le stesse.

Orbene, va precisato che ciò che rileva in ordine all'eventuale ammissibilità di una censura "al buio" è da ravvisare nella specificità della doglianza, ed è infatti ai "*motivi specifici su cui si fonda il ricorso*" che l'art. 40 cod. proc. amm. ne condiziona espressamente l'ammissibilità; soltanto qualora la doglianza, oltre che ipotetica, risulti generica, lo strumento dei motivi aggiunti diviene imprescindibile. Nel caso in cui, invece, la doglianza sia specifica, per quanto ipotetica, ciò è sufficiente ai fini della sua ammissibilità, restando questione di merito, che l'ipotesi trovi o meno successivo riscontro (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 22

gennaio 2024, n. 52).

4. La resistente Azienda Provinciale di Enna ha eccepito *l'irricevibilità e/o inammissibilità del ricorso per omessa immediata impugnazione del bando di gara laddove precisava il numero di ore minimo previsto per il servizio di ausiliariato.*

In sintesi, l'Azienda resistente, dopo aver richiamato l'art. 14.1. del disciplinare di gara, ha argomentato che il monte ore minimo da garantire alla stazione appaltante per la gara in questione era rinvenibile nell'Allegato B "*Elenco prezzi unitari*" (allegato H della delibera di indizione della procedura e allegato I del disciplinare di gara): in detto allegato si evince che per il servizio di ausiliariato il numero di ore richiesto a base d'asta era di 150.000 ore.

La stazione appaltante, sulla base dei propri fabbisogni, ha individuato negli atti di gara, le tipologie di servizi, gli edifici per i quali richiede detti servizi, suddivisi, poi, per tipologie (mq e fattori di rischio) e numero di ore.

In particolare, la base d'asta globale è stata determinata dalle due seguenti componenti: i servizi di pulizie e i servizi di ausiliariato (questi ultimi hanno determinato una base d'asta che tiene conto di un numero minimo di ore che l'ASP ha ritenuto necessario per il corretto svolgimento dei compiti istituzionali, previsti in n. 150.000 ore, moltiplicato il costo orario previsto in €. 20,00, per un totale di base d'asta pari a €. 3.000.000,00).

Pertanto, argomenta l'Azienda resistente, l'offerta delle partecipanti alla gara si doveva indirizzare, per quanto riguarda i servizi di ausiliariato, nell'offerta a ribasso rispetto al costo unitario per ora e non nella riduzione del numero delle ore minime previste dai documenti di gara; in considerazione di ciò, la società ricorrente avrebbe dovuto tempestivamente impugnare il bando (in particolare le previsioni di un monte ore minimo essenziale previsto per il servizio di ausiliariato) entro il termine decorrente dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione e non dalla data dell'esclusione dalla gara disposta con provvedimento del 12 gennaio 2024.

4.1. L'eccezione è infondata.

4.1.1. Come si avrà modo di chiarire, nessuna prescrizione della *lex specialis* fissava un "monte ore minimo essenziale" per il servizio di ausiliariato, con conseguente infondatezza della eccezione in esame (cfr. *infra*).

4.1.2. E comunque, anche a voler ipotizzare che la sopra richiamata previsione (Allegato B "Elenco prezzi unitari"; allegato H della delibera di indizione della procedura e allegato I del disciplinare di gara) imponesse un requisito minimo per l'offerta tecnica, la presenza di ulteriori previsioni della *lex specialis* di diverso tenore (cfr. *infra*) rendeva quantomeno dubbio, equivoco o ambiguo il tenore della previsione *de qua*, consentendone l'impugnazione unitamente all'atto di esclusione, applicativo della clausola stessa suscettibile di diverse interpretazioni.

5. La società ricorrente ha affidato il ricorso introduttivo del giudizio ed il secondo ricorso per motivi aggiunti alle seguenti censure:

- con il primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio ha dedotto i vizi di *Violazione e falsa applicazione dell'art. 94, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016. Violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 16 del disciplinare di gara. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del capitolato speciale d'appalto. Violazione e falsa applicazione dei chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante. Violazione e falsa applicazione del principio di tassatività delle cause di esclusione e del principio del clare loqui. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti in fatto e diritto*; con il primo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti ha dedotto i vizi di *Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell'art. 94, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 83, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016. Violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 16 del disciplinare di gara. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del capitolato speciale d'appalto. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione.*

Per l'esponente, in sintesi, il provvedimento di esclusione è illegittimo in quanto l'offerta tecnica presentata è conforme ai requisiti minimi prestazionali richiesti

dalla *lex specialis* di gara.

a) La *lex specialis* non indicava un monte ore minimo da rispettare o garantire per l'espletamento, in particolare, del servizio di ausiliariato (nonché del servizio di pulizie).

In particolare, ha osservato la parte ricorrente dopo aver richiamato l'art. 14 del disciplinare di gara, il monte ore doveva essere offerto dai concorrenti senza che vi fosse alcun parametro minimo da rispettare.

Segnatamente, l'art. 14.1. del disciplinare di gara disponeva che il monte ore minimo "ove indicato" sarebbe stato riportato nel differente allegato "*Criteri di valutazione delle offerte tecniche*" ("*NOTA: Per i servizi oggetto di gara si prevede, ove indicato, un monte ore minimo annuale in ordine al quale non è consentito ai concorrenti operare alcuna riduzione dello stesso a pena di esclusione. Tale monte ore minimo annuale è riportato nei "Criteri di valutazione delle offerte tecniche" al quale si rinvia*"), che, tuttavia, non racchiudeva l'indicazione di un monte ore minimo da garantire né per il servizio di pulizia, né per il servizio di ausiliariato (la parte ricorrente, con il ricorso introduttivo del giudizio, ha avversato la citata clausola 14.1. del disciplinare, ove ritenuta lesiva, per intrinseco contrasto con gli atti di gara).

Inoltre, ha argomentato la società ricorrente in particolare nel secondo ricorso per motivi aggiunti, l'allegato H "Elenco prezzi unitari a base d'asta", con riferimento al servizio di ausiliariato, si limitava a stimare la base d'asta moltiplicando un costo orario di euro 20,00 per un presunto "*n. di ore a richiesta (per base d'asta)*" pari a 150.000, da cui derivava la base d'asta stimata di euro 3.000.000,00.

Si trattava, argomenta la deducente, di un'indicazione fornita per tutt'altra finalità (ovvero per chiarire le modalità di determinazione della base d'asta), che non può essere considerato requisito minimo dell'offerta, considerando che non è stato espressamente qualificato come "monte ore minimo e non è stato previsto che il mancato rispetto di tale monte ore sarebbe stato causa di esclusione.

A ciò si aggiunga, osserva la deducente, che l'art. 3 del disciplinare e del capitolato speciale d'appalto precisavano che la procedura aperta si ispira al principio della "presupposizione", nei termini ivi specificati.

Peraltro, il capitolato speciale d'appalto, nel disciplinare le modalità di erogazione del servizio di ausiliario, oltre a non far mai riferimento ad un monte ore minimo, precisava altresì che: *"Il fabbisogno presunto annuo di ore dovrà essere erogato con autonomia organizzativa della Ditta aggiudicataria"* (art. 25.1) e che *"Il servizio dovrà essere svolto nei PP.OO. e/o Unità Operative dell'ASP di Enna, nel rispetto degli orari, turni e giornate richieste, nonché del monte ore minimo previsto e comunicato al Soggetto aggiudicatario"* (art. 26).

Aggiunge la deducente che i concorrenti non erano nemmeno tenuti a indicare un monte ore per il servizio di ausiliario nell'offerta tecnica, risultando, pertanto, illegittima la richiesta di chiarimenti formulata dalla commissione in ordine a un tema che esulava dalla valutazione del progetto (monte ore per il servizio di ausiliario) e, conseguentemente, altrettanto illegittima l'esclusione disposta.

L'Amministrazione, argomenta l'esponente, in sede di chiarimenti, aveva espressamente affermato che il progetto tecnico doveva tener conto solo della tabella di attribuzione dei punteggi relativa al servizio di pulizia: fra le numerose richieste pervenute sul punto, si richiama in particolare la richiesta di chiarimenti *"2) chiediamo di riformulare la tabella dei punteggi attribuibili ai diversi criteri di valutazione perché sia coerente con gli argomenti previsti all'interno del progetto e perché la somma risulti pari a 70 punti complessivi"* cui ha fatto seguito la risposta *"Si deve tenere in considerazione solo la tabella che riguarda il servizio di pulizia (70 punti)"*.

Per tale ragione, la società ricorrente non aveva dichiarato alcun monte ore per il servizio di ausiliario nell'offerta tecnica e solo a seguito di apposita richiesta di chiarimenti da parte della commissione si è proceduto a fornire il numero richiesto. Per la deducente, in conclusione, non essendovi negli atti di gara alcun monte ore minimo da rispettare, né l'obbligo di indicare il monte ore per il servizio di

ausiliariato nell'offerta tecnica, risulta legittima l'indicazione del numero di ore pari a 82.015,00 annue effettuata in sede di chiarimenti.

b) Quanto all'asserita differenza numerica per l'attività di coordinamento relativa al servizio di pulizia, la parte ricorrente, che nel ricorso introduttivo del giudizio aveva già richiamato i chiarimenti resi in sede di gara circa il monte ore offerto per i servizi di pulizia e di ausiliariato, ha dedotto - segnatamente con il secondo ricorso per motivi aggiunti - l'illegittimità del verbale nella parte in cui la commissione ha rilevato che *"per quanto riguarda il monte ore relativo al servizio di pulizie, evidenzia una differenza di cifre rispetto a quanto riportato nel file denominato "RELAZIONE ENNA.pdf" e presentato in occasione della partecipazione alla gara di che trattasi. Infatti indica "Coordinamento 10.592" mentre nell'offerta originaria era indicato "Coordinatori servizio di Pulizia +6.324 h/anno"*.

Ciò in quanto, argomenta l'esponente, l'eventuale - e denegata - differenza di cifre non avrebbe potuto legittimare l'esclusione, bensì eventualmente di ulteriore richiesta di precisazione.

In ogni caso, osserva la deducente, nel *file* denominato "RELAZIONE ENNA.pdf" (il progetto tecnico presentato in gara) è stato indicato il numero aggiuntivo di ore offerte per l'attività di coordinamento del servizio (pari a 6.324 h/anno) rispetto quelle già previste a base di gara: a fronte del monte ore attualmente impiegato per il servizio di pulizia (n. 80.551,95 ore), il monte ore migliorativo offerto prevedeva l'impiego di n. 8.799 ore aggiuntive per il servizio di pulizia, di n. 6.324 ore aggiuntive per il coordinamento e di n. 58.400 ore per un presidio h24 di pulizia e ripristino per le aree AAR ed in particolare per le sale operatorie.

Per la deducente, la circostanza per cui il numero in questione (6.324 ore) fosse da ritenersi aggiuntivo è evincibile dall'anteposizione del simbolo "+".

A seguito di richiesta di chiarimenti, la società ricorrente ha ribadito di aver strutturato l'offerta relativa al criterio sub B a partire *"dallo stato di capitolato ed*

evidenziando le migliorie offerte per le attività di pulizia”, ovvero l’impiego di n. 8.799 ore aggiuntive per il servizio di pulizia, di n. 6.324 ore aggiuntive per il coordinamento e di n. 58.400 ore per un presidio h24 per pulizia e ripristino per le aree AAR ed in particolare per le sale operatorie; nella nota di chiarimenti, si è concluso indicando il monte ore complessivamente offerto, pari a 10.592 per l’attività di coordinamento.

Conclude l’esponente, pertanto, che non sussiste differenza numerica tra quanto indicato nel progetto ed i successivi chiarimenti in merito alle ore da dedicare all’attività di coordinamento per il servizio di pulizia;

- con il secondo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti, in via subordinata, la società ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’intera procedura d’appalto, deducendo il vizio di *Violazione e falsa applicazione del principio del clare loqui e della coerenza dell’attività amministrativa*.

Per la società ricorrente le stazioni appaltanti hanno l’onere di predisporre in modo chiaro e lineare la *lex specialis* di gara, che non deve essere suscettibile di ingenerare confusione nei partecipanti.

Nel caso di specie, lamenta l’esponente, la formulazione degli atti di gara ha causato un’estrema confusione, ledendo l’incolpevole affidamento, con conseguente doveroso annullamento dell’intera procedura; il contrasto intrinseco nelle clausole del disciplinare emerge con ogni evidenza considerando che:

- l’art. 14.1. del disciplinare di gara disponeva che il monte ore minimo “*ove indicato*” sarebbe stato riportato nell’allegato “Criteri di valutazione delle offerte tecniche” (“*NOTA: Per i servizi oggetto di gara si prevede, ove indicato, un monte ore minimo annuale in ordine al quale non è consentito ai concorrenti operare alcuna riduzione dello stesso a pena di esclusione. Tale monte ore minimo annuale è riportato nei "Criteri di valutazione delle offerte tecniche" al quale si rinvia*”); il suddetto allegato, tuttavia, non riportava alcuna indicazione di monte ore minimo;
- l’allegato H “Elenco prezzi unitari a base d’asta”, pur indicando il numero di 150.000 ore, non precisava che tale fosse il “*monte ore minimo*” per il servizio,

limitandosi ad indicare che fosse il “*n. ore a richiesta*” e calcolando conseguentemente la base d’asta;

- la previsione di un monte ore minimo “essenziale” si pone in contrasto con la natura dell’appalto stesso, ispirata al principio della “*presupposizione*” come chiarito all’art. 3 del disciplinare di gara e del capitolato;

- la previsione di un monte ore minimo “essenziale” si pone anche in contrasto con gli artt. 25.1 e 26 del capitolato, che sancivano che il fabbisogno annuo di ore fosse del tutto presuntivo e che ciascuna struttura interessata dal servizio avrebbe comunicato all’aggiudicatario il monte ore minimo di esecuzione;

- i concorrenti non erano tenuti a indicare un monte ore per il servizio di ausiliariato nell’offerta tecnica, come chiarito dall’Amministrazione in sede di chiarimenti.

6. Il ricorso introduttivo del giudizio ed il secondo ricorso per motivi aggiunti meritano di essere accolti, nei sensi e nei limiti di seguito specificati.

6.1. Innanzitutto, coglie nel segno la censura con la quale si evidenzia che la *lex specialis* non stabiliva espressamente un monte ore minimo (“*numero minimo di ore pari a 150.000*”) per i servizi di ausiliariato.

Ed invero, il disciplinare di gara, art. 14.1. (pag. 28) espressamente stabiliva quanto segue: “*NOTA: Per i servizi oggetto di gara si prevede, ove indicato, un monte ore minimo annuale in ordine al quale non è consentito ai concorrenti operare alcuna riduzione dello stesso a pena di esclusione. Tale monte ore minimo annuale è riportato nei "Criteri di valutazione delle offerte tecniche" al quale si rinvia.*”.

La *lex specialis*, dunque, univocamente stabiliva che l’indicazione di un “*monte ore minimo annuale*” laddove previsto - in quanto eventuale, dunque - sarebbe stata riportata nei “*Criteri di valutazione delle offerte tecniche*”, con fissazione, dunque, della specifica *sedes* in cui tale elemento sarebbe stato eventualmente stabilito (ciò che deve ritenersi correlato alla importanza di tale profilo e della gravità delle conseguenze per l’ipotesi di mancato rispetto dell’indicazione).

Tuttavia, il Collegio osserva che nei “*Criteri di valutazione delle offerte tecniche*” nessun “*monte ore minimo annuale*” risulta riportato per i servizi di ausiliariato.

Orbene, alla luce della richiamata prescrizione, non essendo stato fissato nei detti “*Criteri di valutazione delle offerte tecniche*” alcun monte ore minimo annuale per i servizi di ausiliariato appare plausibile ritenere che per gli stessi nessun parametro minimo sia stato in concreto stabilito.

Il verbale della commissione di gara richiama, a fondamento della ritenuta difformità dell’offerta tecnica dagli atti di gara, il documento denominato “*Elenco prezzi unitari*”, in cui era stato specificato il numero di ore di ausiliariato pari a 150.000.

Ritiene il Collegio, tuttavia, che con detto documento - allegato H, Elenco prezzi unitari a base d’asta servizio di pulizia e sanificazione - non sia stato affatto fissato un monte ore minimo (“*numero minimo di ore*” pari a 150.000) quale indefettibile contenuto dell’offerta tecnica (a pena di esclusione): a ben vedere, infatti, il documento *de quo* non conteneva alcuna specificazione che il numero di ore ivi riportato fosse proprio il “*monte ore minimo annuale*” insuscettibile di riduzione (pena l’esclusione).

Infatti, in tale allegato il dato numerico ivi riportato (n. 150.000 ore) era indicato come “*n. ore a richiesta (base d’asta)*”, sembrando pertanto detta previsione funzionale al calcolo della base d’asta, e non alla definizione del contenuto minimo (obbligatorio) delle offerte tecniche.

La commissione, pertanto, in assenza di una espressa previsione nella legge di gara sul numero minimo di ore inderogabilmente richiesto per l’esecuzione del servizio *de quo* non poteva ritenere difforme l’offerta tecnica della deducente, sì da giustificare la conseguente esclusione.

6.2. E comunque, anche nell’ipotesi in cui l’allegato H, Elenco prezzi unitari a base d’asta servizio di pulizia e sanificazione, fosse letto nel senso di stabilire un monte ore (peraltro non indicato come minimo inderogabile e a pena di esclusione), l’interpretazione complessiva della *lex specialis* (del detto allegato H unitamente

all'art. 14.1. del disciplinare di gara) darebbe vita a significative incertezze sulle concrete prescrizioni stabilite.

Si ribadisce, infatti, che nei "Criteri di valutazione delle offerte tecniche" nessun "monte ore minimo annuale" risulta riportato per i servizi di ausiliariato.

Orbene, secondo costante giurisprudenza, l'esclusione dell'offerta per difformità dai requisiti minimi può operare soltanto nei casi in cui la *lex specialis* preveda caratteristiche e qualità dell'oggetto dell'appalto che possano essere qualificate con assoluta certezza come caratteristiche minime, perché espressamente definite come tali o perché se ne fornisce una descrizione che ne rivela in modo certo ed evidente il carattere essenziale; laddove manchi una tale certezza e permanga un margine di ambiguità circa l'effettiva portata delle clausole del bando, riprende vigore il principio residuale che impone di preferire l'interpretazione della *lex specialis* maggiormente rispettosa del principio del *favor participationis* e dell'interesse al più ampio confronto concorrenziale, oltre che della tassatività - intesa anche nel senso di tipicità ed inequivocabilità - delle cause di esclusione (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, sez. IV, 31 maggio 2023, n. 5393).

Ed inoltre, in presenza di clausole di un bando o di un disciplinare ambigue o contraddittorie, deve essere privilegiata l'interpretazione favorevole all'ammissione alla gara invece che quella che tenda all'esclusione di un concorrente, in ossequio al canone del *favor participationis*, che sottende anche l'interesse pubblico al massimo dispiegarsi del confronto concorrenziale, inteso all'individuazione dell'offerta maggiormente vantaggiosa e conveniente per l'Amministrazione appaltante, dovendo in difetto affermarsi l'illegittimità dell'esclusione dalla gara pronunciata in applicazione di disposizioni di *lex specialis* che, sebbene corredate dell'espressa comminatoria di esclusione, evidenziano tratti di ambiguità, incertezza o contraddittorietà (cfr. T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 26 aprile 2023, n. 276; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 16 marzo 2023, n. 599).

6.3. Quanto alle censure articolate dalla società ricorrente in relazione alla ritenuta,

dalla commissione di gara, differenza di cifre quanto al monte ore relativo al servizio di pulizie, il Collegio evidenzia quanto segue.

In via preliminare, l'affermata differenza di cifra non evidenzia una difformità dell'offerta tecnica dagli atti di gara; appare quantomeno dubbio, pertanto, che la discrepanza in questione possa essere stata indicata quale ragione di esclusione (l'esclusione riposa infatti sulla l'accertata difformità dell'offerta tecnica "*da quanto richiesto dalla stazione appaltante nei propri atti di gara*").

In ogni caso, la differenza di cifre rispetto a quanto riportato nel *file* denominato "RELAZIONE ENNA.pdf" non sussiste; ed infatti:

- nella relazione tecnica dell'operatore ricorrente (pag. 46) era espressamente indicata la voce "*Coordinatori servizio di Pulizia +6.324 h/anno*";
- nei chiarimenti resi (pag. 3 della nota datata 18 dicembre 2023) era espressamente indicato, quanto al coordinamento n. 10.592 ore offerte e n. 4.268 ore di capitolato (*id est*, n. 6.324 ore di differenza).

Ne consegue la piena coincidenza (e non la discrepanza) di cifre.

6.4. Può essere assorbito il secondo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti, espressamente proposto "in via subordinata" (ed invero, l'accoglimento di una censura - o domanda - prospettata alternativamente o in via prioritaria rispetto ad un'altra, comporta l'assorbimento della censura alternativa o subordinata).

6.5. In conclusione, per le ragioni evidenziate il (solo) provvedimento di esclusione deve essere annullato.

7. Il primo ricorso per motivi aggiunti deve invece ritenersi infondato e non merita di essere accolto.

Con detto mezzo di gravame, proposto quando ancora alla deducente non era noto il contenuto del verbale di seduta riservata della commissione giudicatrice n. 12 del 19 dicembre 2023, la società ricorrente ha lamentato l'"*assoluto difetto di motivazione*" del provvedimento di esclusione (ovvero la motivazione "*palesamente apparente*" dell'atto).

La censura si rivela infondata atteso che, sia pure alla luce di una "doppia

motivazione *per relationem*” (dal provvedimento di esclusione prot. n. 0004366 del 12 gennaio 2024 alla nota prot. 0132540 del 21 dicembre 2023 e da quest’ultima nota - implicitamente - al verbale di seduta riservata n. 12 del 19 dicembre 2023), l’atto di esclusione risulta motivato (rimanendo su un diverso piano la circostanza che la motivazione provvedimento dell’esclusione, come sopra visto, è inficiata dai vizi dedotti dalla società ricorrente e ritenuti fondati dal Collegio).

8. In conclusione:

- deve essere estromessa dal giudizio la CM Service S.r.l.;
- va dichiarata la cessazione della materia del contendere quanto all’istanza *ex art. 116*, comma 2, cod. proc. amm.;
- vanno accolti, nei sensi e nei limiti precisati, il ricorso introduttivo del giudizio ed il secondo ricorso per motivi aggiunti, con conseguente annullamento del (solo) provvedimento prot. n. 0004366 del 12 gennaio 2024 impugnato (nel quale devono ritenersi assorbiti gli ulteriori atti, di natura istruttoria ed endoprocedimentale, avversati), espressamente esclusi dalla pronuncia demolitoria la determina a contrarre ed i “documenti di gara” (bando, disciplinare, capitolato speciale *et similia*);
- va respinto il primo ricorso per motivi aggiunti.

Infine, va dichiarato il non luogo a provvedere in ordine alla domanda di annullamento del provvedimento di aggiudicazione, non essendoci evidenze in atti circa l’adozione dello stesso, e in ordine alla dichiarazione di inefficacia del contratto d’appalto, non essendoci evidenze in atti circa la stipula, mentre va respinta la domanda di risarcimento del danno in forma specifica (mediante aggiudicazione) ovvero in via subordinata per equivalente monetario, per difetto dei relativi presupposti (non avendo la parte ricorrente né allegato né dimostrato i presupposti di fondatezza della domanda risarcitoria *de qua*).

9. Le spese di lite possono essere compensate per un terzo, data la reciproca parziale soccombenza, mentre per i restanti due terzi sono posti a carico

dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi introduttivo del giudizio e per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così provvede:

- estromette dal giudizio la CM Service S.r.l.;
- dichiara la cessazione della materia del contendere quanto all'istanza ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm.;
- accoglie, nei sensi e nei limiti precisati, il ricorso introduttivo del giudizio ed il secondo ricorso per motivi aggiunti, con conseguente annullamento del provvedimento di esclusione avverso;
- respinge il primo ricorso per motivi aggiunti;
- dichiara il non luogo a provvedere in ordine alla domanda di annullamento del provvedimento di aggiudicazione e in ordine alla domanda di dichiarazione di inefficacia del contratto d'appalto;
- respinge la domanda di risarcimento del danno in forma specifica e per equivalente monetario.

Compensa per un terzo le spese di giudizio tra le parti e, per i restanti due terzi, condanna l'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna a pagare in favore della società ricorrente la complessiva somma di Euro 1.000,00 (€ mille/00), oltre ad accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Pancrazio Maria Savasta, Presidente

Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario, Estensore

Calogero Commandatore, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Giovanni Giuseppe Antonio Dato

IL PRESIDENTE
Pancrazio Maria Savasta

IL SEGRETARIO